



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

Codice Ente	34018
DELIBERAZIONE N. 187 in data: 21.12.2009	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA' ALLOGGIATIVA AI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO D'INTESA - NOVEMBRE 2009

L'anno **duemilanove** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **12.10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BOVIS STEFANO	Presente
CASALINI CRISTIANO	Assente
ALBANESE LARA	Assente
BONATI CLAUDIO	Presente
BONATI DANIELE	Presente
CAVAZZINI GIORGIO	Presente
CONTINI MARCO	Assente

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale sig. **DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ING. STEFANO BOVIS** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA' ALLOGGIATIVA AI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO D'INTESA - NOVEMBRE 2009

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 16.11.2006 con la quale si approvava il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Parma, il Comune capoluogo, i Comuni della provincia, le OO.SS. Confederali C.G.I.L. e C.I.S.L., le Organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia e Sicut e l'ACER Parma, finalizzato all'adozione di una procedura operativa per il rilascio dell'idoneità alloggiativa ai cittadini stranieri non comunitari, completa di modulistica e tabella di riferimento e denominato *“Proposta di adeguamento delle procedure di rilascio dell'idoneità alloggiativa a seguito del regolamento attuativo della normativa sull'immigrazione – D.P.R. 18 ottobre 2004”*;

RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 04.08.2009 con la quale si approvava il Protocollo di Intesa *“Proposta di adeguamento delle procedure di rilascio dell'idoneità alloggiativa a seguito del regolamento attuativo della normativa sull'immigrazione – D.P.R. 18 ottobre 2004”* ed i suoi allegati così come modificato ed integrato dal Gruppo di Lavoro provinciale in data 04.06.2009;

CONSIDERATO:

- che la Legge n. 94 del 15.07.2009, all'art. 1 comma 19, dispone che “lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”;
- che con circolare n. 7170 del 18.11.2009 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha fornito i chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 94/2009, riguardanti i requisiti dell'alloggio, richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare;
- che la nuova normativa in materia di immigrazione ha introdotto alcune modifiche sostanziali rispetto alle normative previgenti in materia di certificazione comunale attestante il possesso di un alloggio idoneo, in relazione ai ricongiungimenti familiari;

TENUTO CONTO che il Gruppo Tecnico provinciale ha provveduto ad aggiornare la procedura e la relativa modulistica con le modifiche e le integrazioni necessarie, oltre ad inserire le definizioni dei requisiti igienico-sanitari, che il tecnico comunale dovrà accertare, limitatamente ai ricongiungimenti familiari, per il rilascio della certificazione di idoneità abitativa;

VISTA la suddetta procedura, così come modificata ed integrata dal Gruppo Tecnico provinciale, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

A VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata nuova procedura operativa per il rilascio dell'idoneità abitativa ai cittadini stranieri non comunitari, completa di modulistica e tabella di riferimento, denominato Protocollo di Intesa "*Proposta di adeguamento delle procedure di rilascio dell'idoneità alloggiativa a seguito del regolamento attuativo della normativa sull'immigrazione – D.P.R. 18 ottobre 2004*" – *modifiche ed integrazioni novembre 2009*;

CONTESTUALMENTE, attesa l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A VOTI unanimi resi palesemente

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELL'IDONEITA'
ABITATIVA A SEGUITO DI MODIFICA ALLA NORMATIVA SULL'IMMIGRAZIONE**

MODIFICHE E INTEGRAZIONI (NOVEMBRE 2009)

Il gruppo tecnico provinciale, a seguito di ulteriori nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari ha provveduto a modificare e integrare la sottoriportata procedura.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 1 comma 19, dispone che "lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali". Secondo la nuova formulazione dell'articolo, quindi, la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL per i ricongiungimenti familiari non è più alternativa al certificato rilasciato dal Comune, ma saranno gli stessi competenti uffici comunali a dover procedere a tale verifica. Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 29 comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione ha soppresso qualsiasi riferimento ai parametri previsti dalla normativa regionale in materia di ERP e non ha specificato quali devono essere i criteri di riferimento, ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio.

Con circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – ha fornito i chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, riguardanti i requisiti dell'alloggio, richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare.

A tale proposito, la circolare specifica che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto Ministero della Salute 5 luglio 1975.

Dato che tali indicazioni non risultano vincolanti e che ormai da tempo si è consolidata la prassi adottata con il presente documento che, fra l'altro, ha consentito un'ampia e omogenea consuetudine procedurale sul territorio provinciale,

il Gruppo Tecnico provinciale

concorda e propone di mantenere in essere il protocollo d'intesa in vigore, che definisce l'idoneità abitativa, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie alle definizioni dei requisiti igienico-sanitari, limitatamente ai ricongiungimenti familiari.

PREMESSA

La Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" assegna ai Comuni la competenza di regolamentare l'assegnazione degli alloggi e di definire i relativi criteri. Parallelamente il Regolamento Attuativo del Testo Unico sull'Immigrazione, così come modificato dal DPR 18 Ottobre 2004 n. 334, prevede il rilascio di un'attestazione dell'idoneità abitativa finalizzata alla stipula del contratto di soggiorno, alla conversione dei permessi di soggiorno, alla richiesta di ricongiungimento familiare, nonché al rilascio della "Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo CE" (ex Carta di Soggiorno). Inoltre, sempre in riferimento alla più recente normativa sull'immigrazione, è prevista la possibilità di accesso agli alloggi ERP, da parte dei cittadini non comunitari, solo in caso di regolare lavoro e di permesso di soggiorno almeno biennale.

Queste disposizioni introducono modifiche sostanziali nelle procedure amministrative volte sia al rilascio dell'idoneità dell'alloggio, sia alla verifica dei requisiti di permanenza, negli alloggi ERP, aumentando notevolmente le procedure amministrative e tecniche a carico dei Comuni.

A questo proposito, l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto utile promuovere un approfondimento della problematica al fine di armonizzare su tutto il territorio le azioni effettuate nel settore abitativo soprattutto nei confronti di cittadini stranieri residenti o di più recente insediamento, conseguentemente alla stipula di un primo contratto di soggiorno.

E' stato pertanto attivato lo specifico Gruppo Tecnico di Lavoro (composto, oltre che da funzionari della Provincia, da referenti degli Assessorati Politiche Abitative e Politiche Sociali dei Comuni individuati quali rappresentanti di ciascun distretto socio – sanitario, dai referenti degli Uffici Immigrati e Uffici Casa delle tre Organizzazioni Sindacali, dai referenti dell'Acer - Azienda Casa Emilia Romagna - Parma).

RELATIVAMENTE AL QUADRO NORMATIVO SI DA ATTO CHE:

CONTRATTO DI SOGGIORNO

- La circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 8/3/05 in ottemperanza al DPR 334/04, prevede che il datore di lavoro, al momento dell'assunzione di un cittadino straniero, debba richiedere al lavoratore ed allegare al contratto di soggiorno il certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dal Comune ove il lavoratore dimora.

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

- Art 29, comma 3, lettera a) del T.U. sull'Immigrazione, così come modificato dalla recente normativa, dispone che: *Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis "Ricongiungimento familiare dei rifugiati", lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;*
- Con Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo prot. 1575/2008 è prevista la possibilità di richiedere l'idoneità alloggiativa per i ricongiungimenti familiari anche in alloggio diverso da quello in cui il richiedente ha la residenza, sia nel caso in cui il richiedente intenda trasferirsi nello stesso all'arrivo dei familiari sia nel caso intenda assicurare una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria;
- La Legge Regionale n. 24 dell'8 Agosto 2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" attribuisce ai Comuni autonomia regolamentare in materia di intervento nel settore politiche abitative e, pertanto, anche nella definizione dei parametri e dei criteri di rilascio dell'idoneità abitativa.

RILASCIO DEL "PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO CE" (EX CARTA DI SOGGIORNO)

- Il Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo CE" (ex Carta di Soggiorno) può essere richiesto da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni, secondo la normativa - art. 9 del T.U. sull'Immigrazione.
- La normativa citata prevede che i titolari del diritto di richiesta dei "Permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (ex Carta di Soggiorno), che intendono estendere tale diritto anche ai familiari a carico, producano anche l'attestazione comunale relativa al possesso di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla normativa regionale per gli alloggi di ERP.

ACCESSO AGLI ALLOGGI ERP

- Il Comma 6 del T.U. sull'Immigrazione così come modificato dalla L.189/2002, prevede che gli stranieri in possesso di "Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo CE" (ex Carta di Soggiorno) o regolarmente soggiornanti sul territorio con un permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività lavorativa possano accedere, in maniera equiparata agli italiani, agli alloggi ERP e ad altri servizi di intermediazione socio abitativa.

PROPOSTA DEL GRUPPO TECNICO DI LAVORO

Le nuove norme in materia di immigrazione hanno introdotto modifiche sostanziali alle normative pre-vigenti e, pertanto, si è reso opportuno provvedere a uniformare per tutti i Comuni della provincia le procedure previste per il rilascio della certificazione comunale, attestante il possesso di un alloggio idoneo.

La suddetta attestazione è richiesta per diverse procedure amministrative relative al soggiorno di cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, per il contratto di lavoro, i ricongiungimenti familiari, il "Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo CE" (ex Carta di Soggiorno) e la coesione familiare di cui all'art.30, lett. c) del T.U. 286/98.

Il gruppo tecnico ha elaborato la seguente nuova proposta sulla base del principio che la valutazione complessiva dell'idoneità dell'alloggio deve rispondere a un principio di equità nei confronti sia delle famiglie italiane che di quelle immigrate garantendo al contempo gli standard qualitativi adeguati al fine di assicurare una buona condizione abitativa.

L'attestazione di idoneità, rilasciata dal Comune di residenza, o dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ad eccezione della richiesta di ricongiungimento familiare, deve essere considerata uno strumento importante di governo dei flussi migratori finalizzata ad accertare l'esistenza di un alloggio idoneo, nel quale il lavoratore straniero e gli eventuali familiari ricongiunti possono iniziare il proprio percorso di inserimento sociale nella realtà locale nella piena legalità e nel riconoscimento dei diritti che ne discendono.

Sulla base delle valutazioni condivise in sede di Gruppo Tecnico di lavoro, si è ritenuto opportuno mantenere la seguente proposta sulla base dei Regolamenti Comunali d'Igiene ed Urbanistico-Edilizio, fonti del Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tenendo conto dell'attuale autonomia regolamentare, definita dalla più recente normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, e per ragioni di semplificazione e omogeneità, si propone di mantenere l'adozione della sottoriportata procedura operativa, completa di modulistica e tabella di riferimento per l'individuazione dello standard abitativo utile ai fini degli adempimenti previsti dal T.U. sull'Immigrazione, l'unificazione in una sola attestazione delle diverse tipologie di situazioni per le quali è attualmente richiesta

l'attestazione di idoneità abitativa e per l'individuazione dei requisiti igienico-sanitari, limitatamente alle ipotesi di ricongiungimenti familiari.

La procedura di seguito proposta non incide sulle modalità di definizione dei criteri di assegnazione e sovraffollamento per l'edilizia residenziale pubblica previsti dai regolamenti comunali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio è previsto per le seguenti procedure:

1. contratto di soggiorno;
2. ricongiungimento familiare;
3. "Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo CE" (ex Carta di Soggiorno);
4. decreto flussi;
5. emersione lavoro sommerso.

I PARAMETRI PROPOSTI PER IL RILASCIO DELL'IDONEITÀ ABITATIVA

da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che dispongono di alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

<i>Persone</i>	<i>Mq. Minimi</i>
1	28,00*
2	36,00**
3	42,00
4	51,00
5	64,00
6	72,00
7	83,00
8	da 90,00 e oltre

Si precisa che i parametri riportati nella tabella non si riferiscono a posti letto concessi da Enti pubblici in strutture di accoglienza, da associazioni o da affittacamere. Il carattere di frequente provvisorietà tipica di queste condizioni richiede una proposta specifica che potrà essere oggetto di un'ulteriore proposta ad integrazione della presente.

*E' previsto il rilascio di idoneità alloggiativa, da parte del Tecnico incaricato, anche in presenza di metratura inferiore, soltanto a seguito di accertamento, con riscontro positivo, della conformità edilizia dell'unità abitativa

** E' previsto il rilascio di idoneità alloggiativa, da parte del Tecnico incaricato, solo se l'alloggio possiede il requisito edilizio dell'abitabilità, altrimenti il parametro di riferimento per due persone è mq. 38.

Essi sono stati costruiti sulla base dei parametri del Regolamento Edilizio Urbano di Parma, considerando la somma delle superfici minime dei locali principali (soggiorno di almeno 14 mq, camere da letto singole da 9 e doppie da 14 mq) più una quota percentuale per il computo della superficie degli spazi di fruizione per l'attività secondaria e spazi di circolazione (cucina, bagno, corridoio, ripostiglio). Esempio: l'alloggio idoneo per un nucleo di quattro persone viene così calcolato: soggiorno di 14 mq + camera doppia di 14 mq + camera doppia di 14 mq + 20% della somma delle superfici elencate = mq. 50,4 arrotondata a mq. 51.

Gli alloggi di superficie superiore ai 90 mq, per essere considerati idonei ad ospitare più di otto persone, devono essere valutati nella loro reale configurazione.

Per i minori di anni 14, al seguito di uno dei genitori, è prevista una disciplina specifica all'art. 29 del TU 286/98 e, pertanto, un solo minore di anni 14 non costituisce presenza aggiuntiva all'interno dell'alloggio rispetto al numero degli occupanti adulti, previo consenso del proprietario dell'alloggio stesso.

Limitatamente alle ipotesi di richieste di ricongiungimenti familiari, i PARAMETRI proposti per la verifica dei requisiti igienico-sanitari sono:

- **Altezze minime:** Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m. derogabili a 2,55 m. per i comuni montani e a 2,40 m. per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli. Possono essere previste altezze diverse, anche inferiori, in casi particolari previsti dai regolamenti edilizi urbanistici comunali.
- **Aerazione:** Soggiorno, cucina e camere da letto, devono essere muniti di finestra apribile, mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.
- **Impianti:** gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento, elettrico, idrico-sanitario e acqua potabile (tramite acquedotto o pozzo).
- **Condensa:** Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa, legato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o al suo rinnovo, alla richiesta di ricongiungimento familiare o di "Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo CE" (ex Carta di Soggiorno), deve avvenire tramite richiesta presentata dal cittadino straniero al Comune competente, su apposita modulistica allegata alla proposta, che dovrà indicare:

- le generalità del richiedente (nome, cognome, data e paese di nascita, nazionalità, indirizzo, recapito telefonico, **codice fiscale**);
- nominativi dei componenti del nucleo familiare **presente nell'alloggio di cui si chiede l'idoneità** (nome, cognome, data e paese di nascita, nazionalità);
- indirizzo dell'alloggio oggetto di attestazione di idoneità, con l'indicazione dei locali e dei mq. complessivi dell'alloggio;
- numero di persone presenti nell'alloggio al momento della domanda.

Alla presente proposta si allegano:

- il **nuovo** modello di domanda (**Allegato A**) che dovrà essere presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità valido del richiedente o firmata in presenza di un pubblico ufficiale.
- il modello di dichiarazione della regolarità urbanistica e di conformità degli impianti - FACOLTATIVA (**Allegato B**) .
- il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario/affittuario dell'alloggio (**Allegato C**), per i ricongiungimenti familiari disgiunti: il dichiarante deve essere anagraficamente residente almeno domiciliato nell'alloggio oggetto di misurazione.
- il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro (**Allegato D**), per Decreto flussi.

LINEE GUIDA AD UTILIZZO DEL TECNICO COMUNALE **PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA' ALLOGGIATIVA**

VERIFICHE E CONTROLLI

1. Composizione anagrafica del nucleo

- Residenti nell'alloggio: il cittadino richiedente e il suo nucleo familiare devono essere anagraficamente residenti nell'alloggio o almeno domiciliati (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 286/98), salvo i ricongiungimenti familiari disgiunti e Decreto flussi per i quali sono necessari gli appositi atti notori; qualora nell'alloggio risultino residenti altre persone non più presenti, sarà necessario iniziare il procedimento di cancellazione anagrafica o dichiarazione di irreperibilità.

2. Contratto di locazione

- Verifica della titolarità e della regolarità del contratto (registrazione, scadenza ed eventuale proroga) e destinazione d'uso dell'alloggio.
- Nel caso in cui a richiedere l'idoneità dell'alloggio non sia il locatario o un membro del nucleo familiare (coniugi e figli) dovrà essere prodotta la comunicazione ex art. 7 D.Lgs. 286/98, salvo i ricongiungimenti familiari disgiunti e Decreto flussi per i quali sono necessari gli appositi atti notori.

3. Superficie, distribuzione alloggio e requisiti igienico-sanitari

- **Il tecnico comunale incaricato rilascia l'idoneità abitativa sulla base della documentazione disponibile e/o con sopralluogo. L'attestazione di idoneità abitativa individua il numero di persone che possono risiedere nell'alloggio in rapporto alla sua distribuzione e metratura. Nel caso di ricongiungimento familiare, il tecnico comunale accerta l'esistenza o meno nell'alloggio dei requisiti igienico-sanitari principali (Decreto Ministero della Salute 5 luglio 1975), sopraindicati, e può chiedere l'intervento e la valutazione dell'ufficiale sanitario locale nel caso verifichi la presenza di condensazione permanente nei locali.**

4. Decreto flussi

- Ai fini del rilascio dell'attestazione d'idoneità alloggiativa, il datore di lavoro dovrà allegare copia della lettera di invito della Prefettura di Parma, dalla quale risultano chiaramente i dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore immigrato, e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**allegato D**) .

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DEGLI ALLOGGI

E' preferibile comunque rilevare anche lo stato di consistenza dell'unità immobiliare al momento del sopralluogo, ovvero lo stato di conservazione.

Tale rilievo non costituisce alcuna certificazione di conformità edilizia, urbanistica e impiantistica, in particolare le verifiche tecniche debbono considerarsi effettuate al solo fine di valutare l'idoneità abitativa in relazione al rapporto superficie/numero occupanti, escludendo qualunque valutazione circa i requisiti di agibilità, la cui responsabilità spetta esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare.

Il tecnico che riscontri abusi edilizi e/o altre gravi irregolarità, anche non imputabili al locatore, è tenuto a darne comunicazione agli uffici competenti.

VALIDITA' DELLA ATTESTAZIONE

L'attestazione di idoneità rilasciata dal Comune ha una validità pari 6 mesi.

Qualora lo stesso cittadino straniero abbia necessità di rilascio di una attestazione per un motivo differente da quello indicato in una precedente richiesta sarà necessario ripresentare la domanda ed eventualmente aggiornare la situazione documentale.

- ALLEGATO A
- ALLEGATO B (FACOLTATIVO)
- ALLEGATO C
- ALLEGATO D

LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E' VALIDATA E SOTTOSCRITTA DAI COMPONENTI DEL GRUPPO TECNICO DI LAVORO PROVINCIALE DI SEGUITO IN ELENCO:

_____ Gabriele Annoni (Provincia di Parma)

_____ Susanna Tomaselli (Provincia di Parma)

_____ Emma Pincella (Comune di Parma)
in rappresentanza del Distretto di Parma

_____ (Comune di Fidenza)
in rappresentanza del Distretto di Fidenza

_____ Lucia Rossi (Comune di Langhirano)
In rappresentanza del Distretto Sud-Est

_____ Ernesto Della Pina (Comune di Borgo Val di Taro)
In rappresentanza del Distretto Valli Taro e Ceno

_____ Silvia Settimj (Comune di Fornovo di Taro)

_____ Michela Pancaldi (Acer – Parma)

_____ Angela Spagna (Acer – Parma)

_____ Daniela Ferrari (Ufficio Immigrati CGIL)

_____ Michele Curatolo (SUNIA – CGIL)

_____ Laura Agnetti (Ufficio Immigrati CISL)

_____ Irene Dresda (Comune di Collecchio)

_____ Fulvia Baroni (Informastranieri Comune di Parma)

COMUNE DI _____

**DICHIARAZIONE ATTESTAZIONE DISPONIBILITA' DI UN ALLOGGIO
A NORMA DEL D. LGS. 286/98**

IO SOTTOSCRITTO/A

_____ (Cognome) _____ (Nome)
nazionalità _____ codice fiscale _____

nato a _____ il _____

RESIDENTE A _____ VIA _____

eventuale domicilio _____

Al fine di richiedere (si precisa che la richiesta è valida per una sola delle opzioni sottoriportate):

☐ **RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

(ai sensi di art. 27 L. 40/98, art.29 D.Lgs. 286/98, art. 6 DPR 394/99, art. 23 L. 189/02, art. 5 DPR 334/04 e L.94/2009)

☐ **PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO C.E.**

(ai sensi di art. 7 L. 40/98, art. 9 del D.Lgs. 286/98, art. 16 del DPR 394/99, art. 9 L. 189/02 e art. 15 DPR 334/04)

☐ **DECRETO FLUSSI per il sig./la sig.ra _____**

☐ **CONTRATTO DI SOGGIORNO (modello Q/R)**

☐ **EMERSIONE LAVORO SOMMERSO**

DICHIARA

che nell'alloggio: ☐ in proprietà ☐ con regolare contratto di locazione
☐ in cui ospite ☐ in comodato gratuito ☐ altro _____

sono attualmente presenti n. _____ persone

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela

☐ **nel caso di Ricongiungimento familiare, N. _____ familiari per i quali si chiede il ricongiungimento:**

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela

- che la presente dichiarazione è stata presentata al Comune di _____ per consentire la verifica metrica e la consistenza dell'unità immobiliare;
- di essere stato edotto delle sanzioni penali comminate a chi dichiara il falso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali soprariportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHIEDE

il rilascio del certificato attestante l'idoneità alloggiativa, sulla base dei parametri previsti dall'Accordo provinciale approvato con delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ per l'alloggio sito in _____ via _____ scala _____ piano _____

_____/_____/_____

Il dichiarante



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE PER LA VERIFICA

Vista la dichiarazione attestante la disponibilità di un alloggio presentata dal

Sig. _____

Ritenuto che essa sia completa ai fini dell'attestazione della idoneità abitativa, e che pertanto è possibile rilasciare tale idoneità sulla base della documentazione disponibile e/o con sopralluogo.

Considerato che tale rilievo non costituisce alcuna certificazione di conformità edilizia, urbanistica e impiantistica, in particolare le verifiche tecniche debbono considerarsi effettuate al solo fine di valutare l'idoneità alloggiativa in relazione al rapporto superficie/numero occupanti, escludendo qualunque valutazione circa i requisiti di agibilità, la cui responsabilità spetta esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare.

Si attesta che l'alloggio di mq. _____, _____ è idoneo per n. _____ persone.

Solo nel caso di richiesta per Ricongiungimento familiare, si attesta che l'alloggio:

- ☐ **presenta i requisiti igienico-sanitari.**
- ☐ **non presenta i requisiti igienico-sanitari.**

_____/_____/_____

Il Tecnico _____

COMUNE DI _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

..l.. sottoscritt.....;

nato/a in.....il

residente in.....via....., n....;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per il caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e delle perdita dei benefici con esse conseguiti, al fine dell'attestazione disponibilità di un alloggio da parte del/della Sig./Sig.ra

D I C H I A R A

- che l'alloggio di sua proprietà sito in _____ – Via _____ scala _____ piano _____ è in possesso della regolarità urbanistica e delle dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della Legge 46/90, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

_____/_____/_____

Il dichiarante

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, altrimenti può essere presentata da parte di un suo delegato oppure inviata via fax o mezzo posta, unitamente a fotocopia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DISGIUNTO

COMUNE DI _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell' art.47 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445

..l.. sottoscritt.._____

Nat.. il _____ a _____

Residente _____

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia - ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,

D I C H I A R A**di dare la disponibilità dell'unità immobiliare per ospitare il signor/la signora**

in _____ via/piazza _____ n. _____

identificata al NCEU del Comune di _____

Sezione _____

foglio _____

particella _____

subalterno _____

di proprietà di _____

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196, che i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa.

Il Dichiarante

_____, ____/____/____

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle disposizioni dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

DECRETO FLUSSI

COMUNE DI _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell' art.47 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445

..l.. sottoscritt.._____

Nat.. il_____ a _____

Residente _____

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia - ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,

D I C H I A R A
di avere la disponibilità dell'unità immobiliare nella quale andrà a risiedere il signor/la signora

in _____ via/piazza _____ n. _____

identificata al NCEU del Comune di _____

Sezione _____

foglio _____

particella _____

subalterno _____

di proprietà di _____

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196, che i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa.

Il Dichiarante

_____, ____/____/____

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle disposizioni dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

COMUNE DI LANGHIRANO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to ING. STEFANO BOVIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO

PUBBLICAZIONE

[X] Pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi a partire da oggi fino al 12.01.2010.

[X] Trasmessa in copia ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000

Addì, 28.12.2009

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa PATRIZIA BARILI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune diventa esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 in data *07.01.2010* .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Langhirano, lì 28.12.2009

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dr.ssa PATRIZIA BARILI